

La tutela dei consumatori nel mercato elettrico*

di Giuseppe Di Gaspare**

30 luglio 2021

Sommario: 1. Prezzo, merce e settore elettrico. – 2. Pregi e limiti della surrogazione del prezzo con la tariffa. – 3. Asimmetria informativa nel mercato elettrico e rimedi a tutela del consumatore. – 4. Tutela del consumatore e Acquirente Unico. – 5. Il mercato elettrico tra contratti finanziari e autoproduzione.

1. Prezzo, merce e settore elettrico

Grazie ad Aristide Police per la presentazione e per avermi annoverato tra i maestri, cosa che non credo proprio di meritare, ma che prendo con piacere come avviene in caso di complimenti. Volevo ringraziare, in particolare, il Professor Vetrò che mi ha invitato a partecipare a questo interessante convegno e che mi ha dato anche l'occasione di tornare su un tema che avevo messo da tempo un po' da parte. Mi ero fermato alla seconda liberalizzazione del 2004, quindi, avevo qualche lustro da recuperare. Questo, peraltro, può anche costituire un leggero vantaggio, perché sono meno "sul pezzo" e mi permette, quindi, di avere una visione in qualche misura più complessiva e di connettere cose apparentemente lontane o che comunque vengono ripescate in una memoria di lavoro e di studio. Il tema, tra l'altro, si presta proprio a questo, in quanto vent'anni dalla liberalizzazione del mercato elettrico, negli interventi che mi hanno preceduto, sollecita un tentativo, una visione di carattere generale su questo aspetto.

La domanda che mi sono posto, sul tema che non è un mio tema classico quello della tutela del consumatore, è in che misura la liberalizzazione astrattamente parlando e, quindi, l'apertura al mercato possa incidere sulla tutela del consumatore. Se ragioniamo in termini generali, possiamo tranquillamente dire che più liberalizzazione, più mercato, più tutela, sono dei passaggi, dei sillogismi in qualche modo correlati, perché significa sostanzialmente che emerge una dimensione di prezzo come orientamento fondamentale e basilare del consumatore, per cui

* Relazione tenuta al Convegno GSE "Il mercato dell'energia elettrica a venti anni dalla liberalizzazione", Roma 29 Maggio, 2019.

** Ordinario di Diritto dell'Economia, Università LUISS Guido Carli.

quest'ultimo soggetto in un mercato con una *workable competition*, un tasso di concorrenza adeguato, sarebbe idealmente in grado di organizzare la propria scelta rispetto all'offerta e, quindi, la tutela del consumatore sarebbe in una certa misura insita nel funzionamento del sistema cioè del mercato e nello specifico del mercato al dettaglio dell'elettricità.

Questo schema teorico, che individua appunto nel prezzo il sistema nervoso centrale dell'economia di mercato, ha però difficoltà ad essere riscontrato nel mercato elettrico. Abbiamo due aspetti critici che ostacolano questo funzionamento fisiologico. Il primo riguarda sinteticamente la merce. È incontrovertibile che l'orientamento del consumatore è correlato al concetto di merce, cioè che il consumatore sceglie una merce in base alle sue qualità e in ragione della differenza delle merci tra loro offerte nel mercato.

Dobbiamo perciò chiederci se l'energia elettrica sia una merce. Il punto è stato risolto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea tanto tempo fa, rispondendo positivamente. In realtà, ci sono molti fondamentali dubbi – non per i giuristi che si attengono ovviamente a questa prospettazione – sul fatto che l'energia elettrica sia effettivamente una merce. Abbiamo sentito negli interventi che mi hanno preceduto la dicotomia, a partire dalla relazione del Professor Corso, tra “bene” e “servizio”. Nella merce energia elettrica c'è questa duplicità, questa dualità bene e servizio, che in qualche modo non è risolta ed è, quindi, un elemento di carattere strutturale che mette ovviamente in difficoltà il funzionamento in una logica di mercato e il perfetto funzionamento di un sistema di prezzi. L'energia elettrica venduta nel mercato non si distingue infatti per un suo profilo qualitativo, è sempre identica a sé stessa. Si è voluto introdurre una qualche forma di comparazione tra le varie offerte con riferimento alla fonte di produzione e quindi cercare di orientare il consumatore su quelle prodotte con fonti rinnovabili ecocompatibili. Si tratta però di un elemento estrinseco che non ha rilievo economico per il consumatore semmai etico, termine però che fa appello ad altri valori che non sono propri della competizione di mercato sul prezzo.

L'altro elemento che tutti i presenti e gli addetti ai lavori conoscono meglio di me anche per esperienza diretta, è l'assetto del sistema fisico dell'energia. Un sistema strutturato necessariamente come interconnesso che trapassa dalla generazione al consumo, attraverso fasi fisicamente senza soluzione di continuità, logicamente necessarie, tra loro correlate in cui si cumulano funzioni di carattere industriale – usiamo il termine più neutro – con funzioni di carattere generale di funzionamento del settore e che assumono storicamente diverse forme organizzative e giuridiche, dalla gestione del servizio pubblico fino alla regolazione. In passato, questi problemi e le correlate criticità di mercato sono stati risolti attraverso il riconoscimento del settore elettrico come monopolio naturale. Nella sua costruzione giuridica di monopolio legale e conseguentemente nel fatto di affidare la funzione, più che di orientamento, di formazione e contenimento del prezzo non al mercato ma a un

meccanismo esterno, la tariffa. Vedo tra i presenti il Professor Ranci che conosce benissimo tale funzionamento perché mi ricordo che, prima di assumere la presidenza all'Autorità dell'Energia elettrica e del Gas, era stato membro del Comitato Interministeriale Prezzi, quindi ha una visione credo molto chiara della transizione da un sistema all'altro e dei suoi problemi, anche dal punto di vista della tutela del consumatore.

2. Pregi e limiti della surrogazione del prezzo con la tariffa

Il meccanismo tariffario garantiva in una certa misura il funzionamento degli scambi e il riconoscimento dei corrispettivi monetari e nel far questo teneva conto e si basava sul riconoscimento che il sistema dalla produzione al consumo al dettaglio fosse verticalmente fisicamente integrato e giuridicamente costituito come monopolio legale. La tariffa, come sappiamo, è un sistema rozzo di calcolo, che ha presentato tutta una serie di problematiche che non è il caso qui di richiamare ma ha funzionato con una certa approssimazione. Storicamente da noi questo sistema ha conosciuto due varianti. Il primo periodo è quello precedente alla programmazione economica, quindi con l'istituzione del CIPE. In quel sistema il meccanismo che risaliva alla istituzione del comitato interministeriale dei prezzi CIP nel 1944 funzionava perequando le tariffe secondo l'andamento dei costi di approvvigionamento delle materie prime e di produzione e trasporto. La tariffa copriva possiamo dire il costo di produzione del servizio riconoscendo comunque un margine di utile alle imprese. Il meccanismo della Cassa del Conguaglio del settore elettrico aveva il compito della perequazione in modo da non disallineare i costi dell'energia elettrica nel territorio nazionale. Nel 1965 con l'avvio della programmazione economica, la tariffa diventa, invece, uno strumento suscettibile di essere adattato a fini di manovra economica. Mi sembra di ricordare, all'epoca, uno scritto al riguardo del Professor Ranci.

Questa manovrabilità della tariffa è un elemento che consente di modularla con varie finalità anche quelle della tutela del consumatore al dettaglio. È utile ricordare le modalità con cui si cercava di tutelare i consumatori più deboli, che all'epoca, negli anni '70 e '80, sono gli utenti qualificati come domestici quelli cioè nella fascia fino a 3 kWh. È un meccanismo semplice di potenziale contenimento dei consumi perché al di sopra di quella soglia dei 3 kWh la tariffa si innalza bruscamente. Credo che sia utile anche oggi riflettere su quel meccanismo tariffario semplice ma che funziona in presenza di presupposti che allora non venivano esplicitati perché dati per scontati ma che ora è il caso di considerare ai fini della comparazione tra un sistema a tariffa e uno basato sui prezzi. Il primo presupposto era l'assenza di finalità di profitto in quell'assetto imprenditoriale. L'Enel, come ente pubblico economico, non aveva finalità di profitto, quindi non aveva sostanzialmente una spinta endogena a creare profitto per distribuire dividendi. Non essendo una società di capitali non

poteva neppure farlo. Come ente pubblico non era naturalmente portato ad esercitare una pressione sulla tariffa perché essa aumentasse. La logica economica all'epoca era il "principio di economicità". Per cui, purché fossero pareggiati i costi e i ricavi per l'Enel, qualunque fosse la forma in cui questo pareggio avvenisse, era sostanzialmente indifferente. Ovviamente questo sistema apriva al rischio di inefficienza. Rischio che per altro si è concretizzato. Ma questo è un altro discorso che esula dal tema assegnato. L'altro elemento che rendeva semplice il meccanismo della fascia sociale era che essa era incentivata non tanto per ridurre i costi dei consumatori più deboli quanto per esigenze di risparmio energetico. Ridurre il costo di importazione dei combustibili fossili e, quindi, tenere in equilibrio la bilancia commerciale il cui deficit all'epoca era dovuto all'importazione di idrocarburi, il cui costo, dopo gli shock petroliferi degli anni '70 pesava notevolmente sulla bilancia commerciale. L'insieme di queste circostanze e necessità faceva sì che la tariffa sociale fungesse da misura sia per il contenimento del deficit commerciale, sia di contenimento dei costi così da tutelare in modo semplice, si potrebbe dire, i consumi domestici, non solo ovviamente gli utenti meno abbienti e più bisognosi.

Si tratta di un sistema che, ovviamente, non è né ripetibile, né confrontabile con l'oggi. È utile però ricordare i presupposti della tariffa sociale. Un sistema semplice di funzionamento ma affetto da inefficienze che magari si sarebbero potute risolvere prendendo come benchmarking il modello tedesco o francese che mi sembra, anche dopo la liberalizzazione, siano rimasti poco privatizzati. Nelle nostre vicende basti ricordare come agli inizi degli anni '80 si sia avviato un processo di eversione /erosione del monopolio legale, il cui avvio ha comportato una estensione del metodo tariffario con il ricorso all'applicazione della tariffa non sul lato della offerta dell'energia, ma su quello della domanda. L'Enel, perciò, ha cominciato a pagare a tariffa imposta dal CIP l'energia prodotta dagli autoproduttori. L'obbligo per l'Enel conseguiva al fatto che era tenuta ad acquistare tale energia a seguito della mancata nazionalizzazione degli impianti. Ed in effetti gli stessi, contrariamente alla originaria previsione della legge di nazionalizzazione del 1962, non erano stati nazionalizzati, con il venire meno dell'impiego dell'energia idroelettrica autoprodotta a fini industriali in settori energivori. Siamo agli albori del mercato elettrico. Questo passaggio ha aperto la via al ricorso alla tariffa seppur diversamente congegnata sul lato della produzione e dell'offerta e si è riflessa nel processo costitutivo del mercato elettrico.

3. Asimmetria informativa nel mercato elettrico e rimedi a tutela del consumatore

Non è possibile né necessario in questa sede ripercorrerne gli ulteriori sviluppi. L'apertura al mercato è un processo che, come è stato appena ricordato, inizia nel

1992 con la privatizzazione dell'Enel e ha il suo punto di completamento con l. 79/1999 (la legge Bersani) di cui in questa occasione ricordiamo il ventennale.

Ai fini del presente discorso, vorrei richiamarne il punto centrale, costituito dalla disintegrazione dell'operatore industriale verticalmente integrato. La disintegrazione dell'Enel quale ente pubblico economico, e il venire meno della riserva delle attività elettriche in capo allo stesso, ha prodotto due cambiamenti sistemici fondamentali.

Il primo, dal punto di vista della tutela del consumatore, è l'emersione del problema della qualità della fornitura come problema a sé stante. La qualità della fornitura ha una sua evidenza e un costo che non è più interiorizzato nel sistema verticalmente integrato e quindi neutralizzato. Il secondo profilo che inizia appunto con la privatizzazione dell'Enel e l'apparizione di nuovi soggetti imprenditoriali riguarda la garanzia della pluralità necessaria al funzionamento del mercato e dunque la neutralizzazione delle reti. La conseguenza è sotto entrambi i profili, la necessità di far circolare l'informazione generata nel mercato che prima era internalizzata nel sistema integralmente verticale. In altri termini, evitare nell'accesso all'informazione di mercato e nel mercato, asimmetrie informative in danno alla concorrenza.

Queste, ovviamente, sono state le problematiche fondamentali della transizione, sulle quali si è incentrata, con uno sguardo retrospettivo, l'attività della Autorità di regolazione e, in una certa misura, anche dell'Antitrust. Asimmetria informativa e qualità del servizio assumono, quindi, una rilevanza specifica con la disintegrazione del servizio pubblico integrato che faceva capo all'Enel e vengono immediatamente "attenzionate" per usare un neologismo di uso corrente. Vediamo l'emergere di questa problematica con la Carta dei Servizi di Pubblica Utilità del 1995. In una logica di profitto per gli operatori commerciali si pone il problema della riduzione dei costi. Ed in costi di maggiore rilievo, come ad esempio gli allacci, devono essere conteggiati e remunerati specificamente, altrimenti i maggiori costi del servizio, in particolare in zone a bassa intensità di utenza, portano ad una riduzione della qualità del servizio da parte delle società che gestiscono la distribuzione retail in una logica di aumentare gli utili. Si fa fronte a questa esigenza con la Carta dei Servizi Pubblici nella quale vengono previste anche tempi e modi di erogazione del servizio e qualche forma di tutela degli utenti.

Il contrasto dell'asimmetria informativa è il primo terreno di intervento e rimane un terreno molto importante per l'Autorità di regolazione che, appunto, cerca di romperla per ciò che riguarda la circolazione dell'informazione nel mercato tra i diversi operatori, attraverso la sempre più accentuata separazione contabile e strutturale. Per quello che riguarda il segmento dei consumatori non solo domestici il contrasto all'asimmetria informativa produce una stratificazione di misure di obblighi di informazione: sportello del consumatore, standardizzazione dei format informativi, cioè misure che cercano in qualche modo di favorire l'accesso

all'informazione. Necessità che cresce con l'estensione del mercato e quindi l'avvio di una dinamica competitiva frammentaria e comunque parziale sui prezzi.

A queste misure contro l'asimmetria informativa si aggiungono, e qui li cito brevemente, altri tipi di interventi volti a rafforzare la tutela del mercato dei consumatori con rimedi partecipativi. Ne parlava prima il Professor D'Alberti. Le associazioni dei consumatori vengono rafforzate in modo istituzionale, essendo inserite con una previsione normativa legislativa all'interno dei procedimenti di formulazione delle decisioni non solo delle Autorità di settore ma anche nei confronti dell'Antitrust, con la formazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti che rappresenta un punto di arrivo di questo processo di rilevanza istituzionale che viene data alle associazioni rappresentative degli interessi degli utenti. Mentre le misure correttive dall'asimmetria informativa tra gli operatori di mercato sono principalmente di tipo strutturale quelle a tutela dei consumatori sono esclusivamente di tipo comportamentale con l'eccezione non irrilevante dell'Acquirente Unico. Sui rimedi di tipo comportamentale, intervengono con prospettive in parte diverse anche se complementari sia l'Antitrust che AEEG (oggi ARERA).

L'Antitrust interviene soprattutto sui problemi di informazione. La pubblicità ingannevole è il primo oggetto di misure specifiche e poi progressivamente estende la propria attenzione man mano che il mercato si apre alle pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori, fino a toccare le clausole contrattuali vessatorie. L'Autorità di regolazione ha un approccio diverso, abbiamo detto essenzialmente di rottura dell'asimmetria informativa. Per semplificare da un lato il Codice del consumo, Autorità Antitrust, dall'altro il Codice di condotta commerciale, Autorità di regolazione. La diversità di approcci si spiega ovviamente con la diversità dei compiti istituzionali, ma genera anche una qualche sovrapposizione e qualche conflitto di metodo. Uno è quello di assicurare il funzionamento corretto del mercato e, quindi, reprimere gli illeciti e dunque il danno. L'altro insito nella regolazione è quello invece di conformare le modalità comportamentali degli operatori economici al fine di richiedere chiarezza, accesso e una certa stabilità nella formulazione delle offerte in modo da semplificare e renderle conoscibili e comparabili dai consumatori. Queste ultime forme di tutela dell'ARERA sono particolarmente più invasive, tanto che arrivano anche a conformare la struttura dei contratti retail e con l'inserzione obbligatoria di clausole a tutela dei consumatori finali. Quelle dell'Antitrust sono da questo punto di vista meno invasive e prendono in considerazione più gli effetti. Il che genera un elemento di frizione diacronico, verrebbe da dire, derivante dalle modalità con cui le Autorità intervengono. Mentre l'Antitrust istituzionalmente interviene ex post, cioè reprimendo l'illecito quando questo si manifesta o comunque è percepibile nel funzionamento del sistema, l'Autorità di regolazione interviene ex ante. Si riscontra pertanto un problema ovviamente di coordinamento e di sincronia tra questi due metodi che è stato in parte risolto con il Protocollo di coordinamento sottoscritto da entrambe le Autorità con

cui si è trovato un modulo partecipativo proceduralizzato per lo svolgimento delle funzioni ispettive, per cercare di contemperare le diverse misure di reazione. In astratto si potrebbe infatti riscontrare il paradosso, per cui un'impresa che si conforma ai criteri stabiliti dal Regolatore, metta invece in essere dal punto di vista del funzionamento del mercato al contempo un comportamento in danno al consumatore e quindi illecito e possa essere fatto oggetto di una sanzione da parte dell'Antitrust. Una contrapposizione tra lecito e legittimo che rischia di generare un paradosso sul quale, devo dire, cerco di richiamare da tempo l'attenzione perché utile ad una comprensione sistemica del funzionamento dei mercati regolati. Anche questo dà un po' il quadro delle difficoltà.

Riassumendo, tre tipi di rimedi. Rimedi comportamentali, rimedi partecipativi, affidati alle associazioni dei consumatori ed infine, il terzo tipo, rimedi giurisdizionali che hanno in genere ad oggetto il danno e che hanno nella *class action* il loro strumento principale. Le azioni legali a tutela del danno dal punto di vista del consumatore/ acquirente del bene dovrebbero rivolgersi al venditore/ fornitore. In realtà si rivolgono agli operatori intermedi nella catena di trasmissione del bene. Si torna qui all'ambiguità accennata all'inizio dell'energia elettrica tra merce e servizio. Praticamente, come si sa, il consumatore può rivolgersi per le disfunzioni del servizio al distributore/trasportatore, mentre in realtà il fornitore, cioè chi vende la merce rimane esente da qualsiasi problematica risarcitoria, essendo appunto l'elettricità come merce non differenziabile nell'offerta e anche cali di tensione, interruzioni e riduzione della quantità erogata aggredibili dall'utente solo dal punto di vista qualitativo dell'erogazione del servizio. La dicotomia merce/servizio obiettivamente costituisce un problema di funzionamento del sistema elettrico che viene risolto nella regolazione oggettivando le responsabilità specifiche nelle diverse fasi della filiera del servizio.

Lo strumento principale sarebbe la *class action*. Ha avuto due versioni legislative. Quella del 2009, non ha toccato terra in termini applicativi. Troppo difficile da attivare. L'ultima versione 2019 sembra risolvere i problemi relativi all'esperimento dell'azione, che si manifestavano nella fase di attivazione processuale, ma probabilmente finisce per scaricare quelle difficoltà a valle nella fase eventuale dell'esecuzione del giudicato. Fase che assume il carattere di procedura di tipo concorsuale. Una liquidazione complicata che di fatto si ripercuote a monte, scoraggiando dall'intraprendere l'azione collettiva. Siamo comunque in fase di rodaggio vedremo meglio prossimamente se la *class action* in versione nazionale troverà infine concreta e diffusa applicazione.

4. Tutela del consumatore e Acquirente Unico

C'è infine una misura di carattere strutturale molto rilevante a tutela degli utenti del settore elettrico cui è necessario fare doveroso cenno. Una misura strutturale

perché volta a riequilibrare la posizione debole dei consumatori retail nel mercato attraverso la costituzione di un operatore economico che interviene nell'acquisto di energia elettrica per il loro approvvigionamento in modo da spuntare un prezzo sul mercato all'ingrosso facendo valere il peso dell'insieme delle utenze dallo stesso soggetto servite. Stiamo parlando dell'Acquirente Unico. Un Acquirente collettivo di tipo cooperativo anche se il soggetto è di derivazione istituzionale essendo per così dire una costola del GSE. L'Acquirente Unico pensato per gestire la transizione alla liberalizzazione del mercato al dettaglio – non vorrei dare un giudizio – sembra abbia svolto un ruolo sicuramente significativo in questa fase di transizione e, a mio avviso, rimane ancora importante data l'organizzazione peculiare del mercato elettrico. All'Acquirente Unico, infatti, fa capo una domanda di elettricità rilevante e che ha un peso economico importante nel mercato. L'A.U. su questa base riesce o dovrebbe riuscire a spuntare nella contrattazione prezzi che poi in una certa misura vengono riportati sui consumatori in modo relativamente protettivo. L'Acquirente Unico, quindi, ha giocato e gioca tuttora un ruolo importante. Non a caso i suoi compiti sono riassunti nella funzione di “salvaguardia” e “maggior tutela” e la regolazione della tariffa all'utenza finale ad opera di ARERA garantisce una certa stabilità di prezzo e un costo relativamente contenuto nel tempo. E' una funzione di garanzia importante a tutela dei singoli consumatori che non sono in condizione di confrontarsi con le offerte di mercato soggette a variazioni e modifiche unilaterali che obbligano il contraente debole ad una continua attenzione e vigilanza, soggetto ad una continua sollecitazione commerciale per telefono, porta a porta, con esternalizzazione della funzione di promozione che rende l'insieme difficilmente monitorabile anche dalle Autorità preposte. Lunga vita mi verrebbe da dire all' A.U. In definitiva, il consumatore domestico mira ad un prezzo abbordabile e stabile e direi aspira anche ad essere lasciato in pace, perché come è facile intuire la sua dimensione personale ed esistenziale non è quella di consumatore finale. Magari ha altre cose di cui occuparsi e prendersi cura. In definitiva, ho molte riserve sulla sua previsione di soppressione nel 2020. Non mi sembra al riguardo sufficiente la previsione di incentivare i potenziali gruppi di acquisto la cui capacità di mercato e costi di funzionamento sono difficili da prevedere e sono comunque soggetti ad essere messi fuori mercato sul nascere da offerte articolate cangianti dagli operatori in posizione dominante nel mercato libero. Mi sembra che il meccanismo voglia essere sostanzialmente una nuova fase di transizione in cui l'Acquirente Unico sarebbe surrogato da gruppi di acquisto, che sono però una cosa diversa perché sono sostanzialmente degli intermediari aspiranti grossisti sul mercato e la loro forza, la loro capacità di potere economico è tutta da verificare. C'è infine un altro aspetto da considerare riprendendo e chiudendo il discorso sull'annoso rapporto tra tariffa e prezzo.

5. Il mercato elettrico tra contratti finanziari e autoproduzione

Insomma, nella definizione del prezzo finale all'utenza anche nel mercato libero la tariffa come sappiamo è tutt'altro che scomparsa, anzi. La tariffa è parte consistente ed integrante il corrispettivo che l'utente e il consumatore paga per l'acquisizione dell'utility elettricità. La tariffa come componente fissa determinata autoritativamente uguale per tutti e quindi non contendibile sul mercato. La componente tariffaria continua a farsi carico di esigenze di diverso tipo, logiche proprie del servizio pubblico e di pubblica utilità. Logiche di copertura di costi e di perequazione territoriale e anche sociale rispondenti a un principio di economicità. Anche la funzione di servizio al sistema per quanto trasparente e autonomizzata nella regolazione e nei vari organi di gestione della rete e come funzione tipica del GSE, rimane sempre una componente strutturale all'interno della composizione del prezzo che lascia spazio alla concorrenza limitatamente alla componente di costo relativo alla "materia energia". Un punto interrogativo è la forte crescita dei contratti finanziari derivati sulla piattaforma dedicata di Borsa Italiana. Il dubbio che si stia sviluppando un mercato speculativo alimentato dai flussi monetari derivanti dalle transazioni sull'energia sottostante agli stessi per cui in definitiva l'attenzione degli operatori all'ingrosso sia volta soprattutto ad intercettare e alimentare tali flussi dai quali si estraggono i derivati. Il che spiegherebbe, anche la competizione continua per assicurarsi e la sollecitazione agli utenti finali per il cambio di fornitura essendo peraltro il costo del trasporto di fatto neutralizzato su tutta la rete. Proposte ed offerte sempre cangianti apparentemente maggiormente convenienti, affidate ad una funzione di marketing esternalizzata con una promozione assillante che va dall'intrusivo porta a porta alla insistenza telefonica - parlo per esperienza personale ma credo sia comune - alla quale non mi sembra né le associazioni dei consumatori né le istituzioni competenti cerchino di mettere argine.

Che dire? Lasciando aperto l'interrogativo sul mercato dei derivati, molti degli attuali problemi, emersi e latenti al passaggio dalla situazione di monopolio a quella di mercato, potrebbero, più che essere risolti, dissolversi in un contesto sistemico diverso che si sta palesando all'orizzonte di risagomatura e di apertura, forse definitiva del mercato anche a piccoli e medi autoproduttori anche sul lato dell'offerta.

Un cambio di paradigma è stato definito avviato dalla green economy. Il primo aspetto riguarda la materia energia iniziato appunto con la sostituzione delle rinnovabili ai combustibili fossili e in quest'ultima fase con gli ultimi Pacchetti comunitari che stanno trovando attuazione in questa direzione. Il Pacchetto Energia comunitario ha trovato attuazione anche da noi con il passaggio – vado sul punto a mio avviso più rilevante – all'interconnessione alla rete. Da una fase in cui le rinnovabili erano interconnesse solo in media tensione a una fase in cui le rinnovabili sono interconnesse anche in bassa tensione. Uno stop ai mega impianti di rinnovabili

dal fotovoltaico all'elettrico con forte impatto ambientale negativo e a quelli che consumano o deteriorano il terreno agricolo. Incentivati ora sono piuttosto gli impianti domestici o industriali di medie piccole dimensioni interconnessi alla rete in bassa tensione con minore dispersione sulla rete. Ciò implica una risagomatura per l'intervento pubblico non solo di regolazione ma anche di gestione della rete e di controllo di queste attività perché probabilmente l'asse del mercato tenderà a spostarsi più sulla rete di distribuzione con un interscambio che fa perno sull'autoproduzione e autoconsumo con cessione diretta delle eccedenze e loro acquisto da parte del gestore della rete. La rete di trasmissione sarà appannaggio del mercato all'ingrosso che tenderà ad assumere una funzione al margine ma non marginale in quanto strategica dal punto di vista della garanzia della fornitura. Mercati riconfigurati e più interattivi con l'apparizione di nuove figure derivanti dall'autoproduzione che sta acquistando come detto un rilievo sempre più centrale anche nella strategia verde dell'Unione Europea. L'autoproduzione, del resto, ha già un rilievo nella nostra dimensione costituzionale, e credo che il Professor Corso sarà d'accordo, perché l'autoproduzione è una delle modalità di configurazione delle attività riservate del servizio pubblico di cui all'art 43 ed ha anche una tutela costituzionale nell'art. 45 Cost. sotto forma di cooperazione. Questa operatività interconnessa e interattiva fa appello a strumenti innovativi, *smart grid* ma anche giuridici di tipo contrattuale e possono, con una componente di rischio da mitigare con una regolazione di sistema centralizzata, rimodulare e riconfigurare l'assetto strutturale e il funzionamento del mercato elettrico, aprendo delle prospettive che secondo la Direttiva comunitaria, in modo forse un po' enfatico vengono definite come un *New Deal* per il *consumer*.